



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIA GARRI	- Presidente -
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO	- Consigliere -
Dott. VALERIA PICCONE	- Consigliere -
Dott. RICCARDO ROSETTI	- Consigliere -
Dott. ALESSANDRO GNANI	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6569-2023 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati [REDACTED]

[REDACTED];

- ricorrente -

contro

2025

[REDACTED];

3881

- intimata -

avverso la sentenza n. 110/2023 della CORTE D'APPELLO di LECCE,
depositata il 06/02/2023 R.G.N. 526/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/09/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RILEVATO CHE

La Corte d'appello di Lecce confermava la pronuncia di
primo grado che aveva riconosciuto a [REDACTED],
nonna del minore [REDACTED] il diritto alla

Oggetto

Assegno nucleo
familiare

R.G.N.6569/2023

Cron.

Rep.

Ud 25/09/2025

CC



percezione dell'assegno per il nucleo familiare. Accertava la Corte che il minore conviveva con la nonna, la quale era l'unica a provvedere al suo mantenimento, poiché né la madre né il padre erano in grado farvi fronte.

Avverso la sentenza l'Inps ricorre per un motivo.

██████████ è rimasta intimata.

In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RITENUTO CHE

Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2 d.l. n.69/88, conv. con modif. dalla l. n.153/88, nonché dell'art.2697 c.c., per non avere la Corte compiuto il necessario accertamento sul requisito della vivenza a carico della nonna.

Il motivo è infondato.

Va premesso che il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare il mantenimento del minore in via continuativa e in misura quanto meno prevalente. Tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito ed è incensurabile – se non nei limiti dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c. – in cassazione (v. Cass.15041/24, Cass.9237/18).

Nel caso di specie, la Corte ha compiuto l'accertamento in fatto del predetto requisito, dovendosi precisare che la prova dello stesso, per quanto rigorosa, ben può essere data a mezzo di presunzioni, non essendovi alcuna limitazione legale sul punto. Ebbene, la Corte ha accertato che: a) il minore conviveva con la nonna; b) la nonna è



percettrice di una pensione capace di garantire in modo costante e continuativo il mantenimento del nipote; c) la madre non è mai stata percettrice di reddito, ad eccezione di due settimane nel 2018, periodo nel quale ha guadagnato €281; d) ella del resto non è autosufficiente, siccome affetta da grave patologia e percettrice di assegno di accompagnamento; e) il padre, a dispetto del reddito percepito per il suo impiego *part-time*, da anni si disinteressa del figlio, non vive con lui, non lo ha mai mantenuto e, infatti, nemmeno ha mai chiesto di percepire l'assegno per il nucleo familiare. Da tali elementi, di sicura pregnanza probatoria e non posti in contestazione dall'Inps, la Corte ha concluso rettamente che l'unica persona convivente che da sempre provvede al mantenimento del minore è la nonna. Né può dirsi che non sia stata raggiunta la prova rigorosa chiesta dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di vivenza a carico, poiché il quadro fattuale è di una tale univocità da rendere assolto il canone probatorio preteso.

Al rigetto del ricorso non segue condanna alle spese, essendo rimasta intimata [REDACTED].

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Roma, deciso alla camera di consiglio del 25.9.25

La Presidente

Fabrizia Garri



Numero registro generale 6569/2023

Numero sezionale 3881/2025

Numero di raccolta generale 28627/2025

Data pubblicazione 29/10/2025

